

Capitolato Speciale d'Appalto

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PER IL PERIODO MARZO 2025 FEBBRAIO 2026 PER I PUNTI DI CONSEGNA IN
MEDIA E BASSA TENSIONE DI SIDRA S.P.A.

CIG: B453A225E8

CPV: 65310000-9 Erogazione di energia elettrica

Art. 1
Oggetto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica nel periodo 1 marzo 2025 – 28 febbraio 2026 per circa 50 GWh MT e BT.
2. Tale valore, da intendersi meramente indicativo, potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, entro un +/- 20%, ovvero una rimodulazione dei prelievi per fascia, senza che ciò possa comportare un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, o anche, essere pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del Fornitore.
3. I punti di prelievo, meglio specificati nell'allegata Tab. A al bando, possono riassumersi in:
 - a. n. 10 punti di presa in MT per fonti di emungimento;
 - b. n. 01 punto di presa in MT per impianto di depurazione;
 - c. n. 01 punto di presa in MT per impianto sollevamento fognario;
 - d. n. 02 punti di presa in MT per impianti zona industriale;
 - e. n. 82 punti di presa in BT.
4. Sidra si riserva di richiedere attivazioni di ulteriori punti di fornitura ovvero disdette di esistenti entro il limite del 5% della fornitura di cui al presente appalto.

Art. 2
Importo dell'Appalto

1. L'importo complessivo stimato dell'Appalto è pari ad € 10.000.000,00, oltre IVA in regime di split payment. L'importo è calcolato come prodotto dell'energia complessiva annuale di 50.000 MWh per il prezzo medio stimato pari a € 200,00 comprensivo di spread Ψ medio nelle tre fasce relativo al costo dei servizi di vendita, PUN e di tutte le componenti meglio indicate nell'art. 6.

Art. 3
Importo a base d'asta

1. L'importo a base d'asta su cui formulare l'offerta è pari allo spread Ψ medio nelle tre fasce relativo al costo dei servizi di vendita pari a 16,15 €/MWh (diconsi sedici,quindici €/MWh).

Art. 4**Durata dell'Appalto**

1. Il contratto avrà durata un anno a decorre dal 1 marzo 2025 al 28 febbraio 2026 e non sarà tacitamente rinnovabile.

Art. 5**Obblighi del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga a:
 - a. Soddisfare l'intero fabbisogno di Sidra, in termini di energia elettrica e di potenza, con garanzie di continuità e qualità del servizio, per tutta la durata della fornitura e per tutti i punti di prelievo, nonché per gli ulteriori punti che verranno eventualmente richiesti nel corso della fornitura;
 - b. Soddisfare, altresì, le eventuali ed ulteriori fabbisogni di energia elettrica e/o di potenza richiesti da Sidra, senza che ciò comporti un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, ovvero, a pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del fornitore concorrente in capo a Sidra, né possa costituire motivo per la mancata fornitura dell'energia;
 - c. Stipulare tempestivamente, previa delega di Sidra, che la stessa si impegna a rilasciare, i contratti di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti deliberazioni dell'ARERA;
 - d. assicurare, per tutta la durata della fornitura, il corretto inserimento dei POD gestiti, nell'elenco dei "Clienti Finali non disalimentabili" (rif. Delibera ARERA nr.4/08 – Allegato A, Art.18 e ss.mm.ii.);
 - e. Consentire a Sidra monitoraggio costante dei propri consumi tramite accesso a sito web.
 - f. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del mese successivo dalla stipula del contratto di fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del secondo mese successivo in caso di stipula dopo le ore 24:00 del 10 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).
 - g. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto della Stazione appaltante, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico della Stazione.

Art. 6
Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla SA per le forniture di energia elettrica saranno calcolati sulla base della la somma di:
 - a. spread Ψ medio offerto espresso in Euro/MWh
 - b. del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei valori orari del PUN - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche - “Prezzo medio per fasce”).
2. La SA, con la stipula del contratto di fornitura, s’impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata del contratto di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del contratto di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell’eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete e il corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Con riferimento al corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità, di cui all’allegato A della deliberazione ARG/elt 98/11, si prevede che verrà applicato:
 - i. il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico,
 - ii. il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico.
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor;
 - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
4. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1 e 3.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate
6. Il Fornitore dovrà riportare in fattura - in caso di Fatturazione elettronica eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
7. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio per fasce" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).
8. Il Fornitore dovrà, tempestivamente per ogni mese di prelievo, inviare una "Fattura Unica" contenente il dettaglio di tutti i punti di prelievo (POD) a Sidra SpA (indirizzo pec: sidraspa@pec.it – codice univoco di fatturazione elettronica: M5UXCR1). I consumi dovranno essere fatturati mensilmente per ogni sito, sulla base dei dati registrati dagli appositi strumenti. Eventuali fatture in "stima" dovranno essere conguagliate sulla base dei dati reali di prelievo nella successiva fatturazione e, comunque, non appena il Fornitore acquisirà dal Distributore i dati reali. La fattura mensile dovrà essere redatta in conformità alle norme di trasparenza previste dall'ARERA, con particolare riferimento alla Delibera 28/12/2009 ARG/com 202/2009, e contenere il codice CIG relativo alla gara.
9. Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica delle regolarità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario.
10. Non è previsto alcun risarcimento per eventuali danni da mancato o ritardato pagamento, salvo i dovuti interessi di mora, come per legge.
11. Il Fornitore si obbliga al rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta di Sidra, copia delle fatture di trasporto emesse dal Distributore locale per il mese di fornitura di riferimento.

Art. 7

Nuove connessioni e utenze temporanee

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte della SA di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare.
2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio,

le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.

3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla SA ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili dalla SA non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto la SA ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono a Prezzo Variabile con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dalla SA.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'energizzazione (avvio dell'alimentazione) della presa è prevista, oltre 6 mesi dalla data di attivazione del contratto, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la SA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione del contratto. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di connessione al fornitore dell'affidamento successivo del servizio non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna alla SA.
8. È facoltà della SA richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti ordinativi nell'ambito dello stesso contratto.
9. Sono a carico della SA tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre la SA è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

Art. 8

Messa in mora

1. In caso di messa in mora, il Fornitore dovrà attenersi alle procedure stabilite dall'ARERA, con particolare riguardo alla Delibera ART/elt 04/08 e ss.mm.ii. per i punti di prelievo di Energia Elettrica "non disalimentabili".

Art. 9

Recesso

1. Il contratto non è recedibile dalle Parti, salvo quanto disposto dal Codice Civile.

Art. 10
Proroga

1. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo affidatario del servizio se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 11
Inadempimenti e penalità

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dagli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capitolato, la Sidra invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente adottate dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire alla Sidra entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità pari € 5.000,00 dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni adottate dal Fornitore aggiudicatario.
3. La Sidra potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
4. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio.

Art.12
Risoluzione

1. La Sidra si riserva di risolvere unilateralmente il contratto per inadempienze del Fornitore ripetute tali da rendere insoddisfacente il servizio.
2. In caso di violazioni, anche parziali, delle disposizioni del presente capitolato, delle Leggi di settore applicabile al servizio oggetto del presente appalto e, in ogni caso, delle disposizioni imperative di Legge, Sidra darà esecuzione alle disposizioni normative e regolamentari previste dalla Legge in materia di appalti pubblici.
3. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, la Sidra potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.
4. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in essere, tramite comunicazione scritta, da inviare a mezzo pec all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:
 - a. Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

- b. Istanza o inizio di una procedura concorsuale;
- c. Inadempimento ai disposti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d. mancata conclusione o risoluzione ovvero inefficacia sopravvenuta dei contratti di trasporto o dispacciamento, anche per cause non imputabili al Fornitore, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale danno al Cliente.

Art. 13

Cauzione definitiva e altre garanzie

1. Al momento della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023; la predettacauzione sarà assoggettata alla disciplina prevista dal predetto articolo.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 del D.lgs 36/2023 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo all'adempimento di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Al fine della determinazione delle cauzioni di cui all'art. 106 e art.117 del D.lgs 36/2023 i concorrenti dovranno prendere a riferimento l'importo complessivo stimato dell'appalto.

Art.14

Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto a terzi.

Art. 15

Norme che regolano l'Appalto

2. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, si fa espresso richiamo alle norme dell'ARERA e alle norme del Codice Civile.

Art. 16

Domicilio dell'appaltatore

3. L'appaltatore si impegna, al momento della sottoscrizione del contratto, ad indicare il domicilio eletto ed a comunicare eventuali variazioni dello stesso. Presso il detto domicilio saranno inviate tutte le notificazioni, intimazioni e comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Art. 17

Spese di registrazione

4. Le spese di registrazione del contratto rimangono a carico e cura del Fornitore.

Art. 18

Definizione delle Controversie

1. Collegio consultivo tecnico - Le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 215 del D.lgs 36/2023
2. Transazione - Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi e con le modalità di cui all'art. 212 del D.lgs 36/2023.
3. Arbitrato - Per tutte le controversie che dovessero insorgere è escluso l'arbitrato di cui all'art. 213 del D.lgs36/2023
4. Giudizio Ordinario - La competenza in via esclusiva spetterà al Foro di Catania.

Art. 19

Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs.n.196/2003, nell'espletamento della procedura di selezione e della esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla procedura di

selezione del contraente e dell'esecuzione del contratto:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b. i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.